

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/728 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 382, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni tra un ente, da un lato, e una controparte non finanziaria quale definita all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dall'altro, che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), indipendentemente dal fatto che tale controparte non finanziaria sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo.
- (2) L'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce «controparte non finanziaria» un'impresa stabilita nell'Unione. Di conseguenza, la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento non si applica alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
- (3) L'articolo 382, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 non distingue tra controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. Al fine di garantire condizioni di parità, le stesse regole dovrebbero applicarsi alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
- (4) L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i valori delle soglie di compensazione per categoria di derivati OTC, come previsto all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012. Il considerando 25 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 chiarisce che il «superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie».

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

